ARUP

Kryalos SGR S.p.A. – Fondo Vimercate

Progetto Vimercate

Controdeduzioni ai commenti di ARPA Lombardia

Reference:

P01 – EIA | 18 Settembre 2026

This report takes into account the particular instructions and requirements of our client. It is not intended for and should not be relied upon by any third party and no responsibility is undertaken to any third party.

Job number 306525-00

Arup Italia S.r.l.
Corso Italia 1
Milan
20122
Italy
arup.com

ARUP

Document Verification

Project title	Project Vimercate
Document title	Controdeduzioni alle osservazioni di ARPA
Job number	306525-00
Document ref	

Revision	**Date**	**Filename**	Controdeduzioni alle osservazioni di ARPA		
P01	18/09/2026	**Description**	Final Issue		
			Prepared by	**Checked by**	**Approved by**
		Name	MM BD L22	AS GM	SL
		Signature			

	Filename			
	Description			
		Prepared by	**Checked by**	**Approved by**
	Name			
	Signature			

	Filename			
	Description			
		Prepared by	**Checked by**	**Approved by**
	Name			
	Signature			

Issue Document Verification with Document ✓

Controdeduzioni alle osservazioni di ARPA Lombardia

Piano di Gestione terre e rocce da scavo del Data Center

Relativamente al piano di gestione terre e rocce da scavo per la realizzazione dei Data Center, l'intervento prevede allo stato attuale di progettazione che i terreni prodotti dalle operazioni di Scavo siano pari ad un volume previsto di circa 211.530 mc, di cui 146.980 mc da gestire come rifiuti e 64.550 mc da riutilizzare.

Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, si ritiene che le indagini ambientali proposte, con riferimento al numero di punti individuati, alle profondità di indagine e al set analitico applicato, siano congruenti con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di terre e rocce da scavo. Si ricorda che sui materiali di riporto dovrà essere effettuato anche il test di cessione ai sensi del DM 5 febbraio 1998, con risultanze analitiche da verificarsi rispetto alle CSC previste per le acque sotterranee (D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tabella 2).

Alla luce dei risultati analitici e, in caso di conferma del rispetto di quanto indicato sopra, qualora si ravveda l'opportunità di gestione delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotto, in accordo a quanto previsto dall'art. 24 comma 4 del DPR 120/2017dovrà essere presentato un Piano di Utilizzo di cui all'art. 9 del suddetto DPR, procedendo poi alle attività di scavo previste; in caso non venga accertata l'idoneità verrà gestito come rifiuto in accordo al comma 6 dell'art. 24 del DPR 120/2017.

Qualora sia previsto l'utilizzo in sito delle terre per operazioni di rinterro e riempimento, si ricorda che il terreno derivante dallo scotico dovrà essere gestito e depositato separatamente rispetto alle restanti terre e rocce da scavo; inoltre, le operazioni di rinterro e riempimento dovranno essere eseguite nel rispetto della stratigrafia originaria del sito, al fine di garantire il corretto ripristino dello stato dei luoghi.

Le terre e rocce da scavo in attesa di riutilizzo dovranno essere depositate in spazi appositamente individuati. Se per il raggiungimento delle aree di riutilizzo e/o di un eventuale deposito intermedio dal luogo di scavo di terre e rocce necessario che i mezzi percorrano strade esterne all'area di cantiere, il materiale dovrà essere trasportato accompagnato da Idoneo DDT (Allegato 7 del DPR 120/2017). Stessa procedura dovrà essere applicata per il conferimento del materiale da eventuali aree di deposito intermedio a quella di riutilizzo finale.

Le aree di deposito intermedio dovranno essere contraddistinte da idonea cartellonistica con l'indicazione di tipologia del materiale scavato, i quantitativi e la data di produzione. I1 deposito temporaneo dei materiali da scavo qualificati come rifiuto dovrà rispettare le condizioni indicate dall'art. 23 del DPR 120/2017.

Qualora dalle indagini ambientali risultassero superamenti delle CSC di riferimento per "Siti ad uso Commerciale e industriale" (D.Lgs. 152/2006, Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tabella 1, Colonna B), dovrà essere attivata la procedura di bonifica ai sensi del Titolo V, Parte IV del D. Lgs. 152/06.

Si prende atto che l'incongruenza circa l'effettivo volume delle terre e rocce generate dalle opere in progetto riscontrata nel Piano di gestione delle terre e rocce (21 1.530 mc) e nella tavola "Movimenti Terra" (127.243 mc) sia riconducibile alla diversa finalità dei due elaborati in quanto nella tavola "Movimenti di terra" sono stati rappresentati esclusivamente i volumi riconducibili ai movimenti plano- altimetrici principali (sbancamenti e modellazioni generali),

mentre nel computo riportato nella Relazione sono stati considerati tutti i volumi derivanti dalle opere in progetto, tra cui, ad esempio, gli scavi per fondazioni profonde (pali) o gli scavi per sottoservizi e infrastrutture interne, si rimanda alla relazione per il dettaglio.

Si prende inoltre atto dell'utilizzo, in fase di cantiere, di un sistema di registrazione informatizzato. Sia per i movimenti dei materiali di escavazione sia per i materiali da scavo qualificati come rifiuto.

Si prende atto del parere espresso e delle indicazioni in esso contenute cui si darà seguito in una fase successiva e comunque prima dell'avvio degli scavi e della fase esecutiva.

Piano di Gestione terre e rocce da scavo della sottostazione elettrica

Relativamente al piano di gestione terre e rocce da scavo per la realizzazione della sottostazione elettrica, dalla tabella riportata a Pag. 7 del documento non chiaro il quantitativo di terreno che si intende gestire ai sensi del DPR120/2017 e la sua provenienza rispetto alla superficie di cui previsto l'intervento di scavo, visti anche gli indicati quantitativi di terre e rocce che il proponente intende "conferire in discarica". Quanto sopra al fine di verificare che il numero di punti di indagine previsti sia congruente con quanto previsto dal DPR 120/2017 di cui all'Allegato 2.

Relativamente all'individuazione catastale dell'area, dall'analisi della documentazione, si evince un'incongruenza tra quanto indicato e quanto verificato sul Geoportale Regione Lombardia in quanto il Foglio 7 non sembrerebbe essere interessato dall'intervento. Si rimanda alle verifiche da parte del competente comune di Vimercate circa l'esatta identificazione catastale dell'area.

Inoltre, circa il riferimento (Pag. 7-8 del documento) alle CSR "individuate nella tabella 9 riportate al par. 24", si osserva che nel documento non si riscontra la presenza della suddetta tabella in quanto nel medesimo paragrafo sono riportati i riferimenti normativi e che gli atti della scrivente Agenzia non risulta per il sito in oggetto un procedimento ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Prima della fase esecutiva si chiede che venga tramessa una planimetria in cui venga riportata l'ubicazione dei punti di indagini previsti.

Si ricorda che sui materiali di riporto dovrà essere effettuato anche il test di cessione ai sensi del DM 5 febbraio 1998, con risultanze analitiche da verificarsi rispetto alle CSC previste per le acque sotterranee (D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte 'V, Titolo V, Allegato 5, Tabella 2).

Vista l'assenza di informazioni circa la destinazione urbanistica dell'area, si rimanda al competente Comune di Vimercate la definizione delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di riferimento per il sito, che da quanto indicato nel paragrafo 5.1 del documento relativo alla gestione TRS prodotte nella realizzazione dei Data Center, (rif. stralcio del PGT vigente) sembrerebbero far riferimento alle CSC per "Siti ad uso Commerciale ed industriale" (di cui al D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tabella 1, Colonna B).

Alla luce dei risultati analitici e, in caso di conferma del rispetto di quanto indicato sopra, qualora si ravveda l'opportunità di gestione delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotto, in accordo a quanto previsto dall'art. 24 comma 4 del DPR 120/2017dovrà essere presentato un Piano di Utilizzo di cui all'art. 9 del suddetto DPR, procedendo poi alle attività di scavo previste; in caso non venga accertata l'idoneità verrà gestito come rifiuto in accordo al comma 6 dell'art. 24 del DPR 120/2017.

Le terre e rocce da scavo in attesa di riutilizzo dovranno essere depositate in spazi appositamente individuati. Se per il raggiungimento delle aree di riutilizzo e/o di un eventuale deposito intermedio dal luogo di scavo di terre e rocce è necessario che i mezzi percorrano strade esterne all'area di cantiere, il materiale dovrà essere trasportato accompagnato da idoneo DDT (Allegato 7 del DPR 120/2017). Stessa procedura dovrà essere applicata per il conferimento del materiale da eventuali aree di deposito intermedio a quella di riutilizzo finale.

Le aree di deposito intermedio dovranno essere contraddistinte da idonea cartellonistica con l'indicazione di tipologia del materiale scavato, i quantitativi e la data di produzione. 11 deposito temporaneo dei materiali da scavo qualificati come rifiuto dovrà rispettare le condizioni indicate dall'M. 23 del DPR 120/2017.

Qualora dalle indagini ambientali risultassero superamenti delle CSC di riferimento, dovrà essere attivata la procedura di bonifica ai sensi del Titolo V, Parte IV del D. Lgs. 152/06.

Al fine di consentire la completa tracciabilità del materiale escavato da riutilizzare in sito e da conferirsi nei diversi Siti di destinazione, per agevolare eventuali verifiche di controllo, si ritiene opportuno prevedere un idoneo sistema di registrazione (possibilmente informatizzato) che consenta di verificare i quantitativi e la destinazione (utilizzo interno, cava per ripristino ambientale, discarica ecc.) degli stessi.

Si prende atto del parere espresso e delle indicazioni in esso contenute cui si darà seguito in una fase successiva e comunque prima dell'avvio degli scavi e della fase esecutiva.

Piano di Gestione terre e rocce da scavo elettrodotto

Relativamente al piano di gestione terre e rocce da scavo per la realizzazione dell'elettrodotto, l'intervento prevede allo stato attuale di progettazione che i terreni prodotti dalle operazioni di scavo siano pari ad un volume previsto di circa 7.946 mc, di cui 3272 mc da gestire come rifiuti e 4674 mc da riutilizzare.

Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo destinate al riutilizzo, si ritiene che le indagini ambientali proposte, con riferimento al numero di punti individuati, alle profondità di indagine e al set analitico applicato, siano congruenti con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di terre e rocce da scavo. Relativamente alle tavole omogenee, si osserva che non è stata allegata la tavola G1118_DEF_T_102_Porz_omog_1-11_REVOO relativa alla tratta A1-E3 che dovrà pertanto essere trasmessa prima dell'inizio dei lavori.

Si ricorda che sui materiali di riporto dovrà essere effettuato anche il test di cessione ai sensi del DM 5 febbraio 1998, con risultanze analitiche da verificarsi rispetto alle CSC previste per le acque sotterranee (D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte 'V, Titolo V, Allegato 5, Tabella 2).

Per quanto riguarda il prelievo di campioni, si ricorda che in conformità con quanto previsto nell'Allegato 2 del DPR 120/2017 per scavi superficiali, di profondità inferiore a 2 metri, i campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche dovranno essere almeno due: uno per ciascun metro di profondità; dovranno essere pertanto prelevati un campione in corrispondenza dello strato superficiale ed uno dello strato profondo.

Alla luce dei risultati analitici e, in caso di conferma del rispetto di quanto indicato sopra, qualora si ravveda l'opportunità di gestione delle terre e rocce da scavo in qualità di sottoprodotto, in accordo a quanto previsto dall'art. 24 comma 4 del DPR 120/2017 dovrà essere presentato un Piano di Utilizzo di cui all'art. 9 del suddetto DP R, procedendo poi alle attività di scavo previste; in caso non venga accertata l'idoneità verrà gestito come rifiuto in accordo al comma 6 dell'art. 24 del DPR 120/2017.

Le terre e rocce da scavo in attesa di riutilizzo dovranno essere depositate in spazi appositamente individuati. Se per il raggiungimento delle aree di riutilizzo e/o di un eventuale deposito intermedio dal luogo di scavo di terre e rocce necessario che i mezzi percorrano strade esterne all'area di cantiere, il materiale dovrà essere trasportato accompagnato da idoneo DDT (Allegato 7 del DPR 120/2017). Stessa procedura dovrà essere applicata per il conferimento del materiale da eventuali aree di deposito intermedio a quella di riutilizzo finale.

Le aree di deposito intermedio dovranno essere contraddistinte da idonea cartellonistica con l'indicazione di tipologia del materiale scavato, i quantitativi e la data di produzione. 11 deposito temporaneo dei materiali da scavo qualificati come rifiuto dovrà rispettare le condizioni indicate dall'art. 23 del DPR 120/2017.

Qualora dalle indagini ambientali risultassero superamenti delle CSC di riferimento per "Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale" di cui al D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tabella 1, Colonna A oppure per "Siti ad uso commerciale e industriale" (D.Lgs. 152/2006, Parte 'V, Titolo V, Allegato 5, Tabella 1, Colonna B), dovrà essere attivata la procedura di bonifica ai sensi del Titolo V, parte IV del D. Lgs. 152/06.

Al fine di consentire la completa tracciabilità del materiale escavato da riutilizzare in sito e da conferirsi nei diversi siti di destinazione, per agevolare eventuali verifiche di controllo, si ritiene opportuno prevedere un idoneo sistema di registrazione (possibilmente informatizzato) che consenta di verificare i quantitativi e la destinazione (utilizzo interno, cava per ripristino ambientale, discarica ecc.) degli stessi.

In relazione alle tavole omogenee, si condivide in allegato, come richiesto, la tavola G1118_DEF_T_102_Porz_omog_1-11_REVOO relativa alla tratta A1-E3.

In generale, si prende atto del parere espresso e delle indicazioni in esso contenute cui si darà seguito in una fase successiva e comunque prima dell'avvio degli scavi e della fase esecutiva.

Ingegnere
GIOVANNI
SCIBILIA
25.09.2026
10:33:20
GMT+02:00